



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Emanato con D.R. n. 70 del 17/02/2014.

Art. 1 (Fonti)

1. Il Nucleo di valutazione della Scuola Superiore Sant'Anna ("Nucleo") è costituito ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nonché delle disposizioni di legge che disciplinano sistemi di valutazione interna.
2. Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento Generale, il presente Regolamento interno stabilisce le modalità di funzionamento del Nucleo.

Art. 2 (Funzioni)

1. Il Nucleo di valutazione svolge le seguenti attività:
 - a) verifica, valuta e monitora, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il perseguimento degli obiettivi che gli organi della Scuola dichiarano di volere raggiungere;
 - b) verifica e valuta nella gestione delle risorse e nell'azione amministrativa della Direzione generale e degli Istituti il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza, economicità, tempestività, trasparenza e correttezza;
 - c) verifica e valuta l'attività di ricerca, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica e dell'alta formazione anche sulla base degli indicatori individuati dalla Commissione paritetica allievi e docenti;
 - d) in fase di valutazione annuale delle attività didattiche, monitora la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge 240/2010;
 - e) svolge, con la collaborazione del Direttore generale ed in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - f) verifica ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui al Decreto legislativo 150/2009 ed al Decreto legislativo n.33/2013;
 - g) verifica relativamente ai Corsi PhD nelle fasi di istituzione ed attivazione, la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento di cui alla normativa vigente;
 - h) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli allievi frequentanti le attività didattiche;
 - i) trasmette all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR le relazioni e le informazioni previste dalla normativa vigente;
 - l) esprime parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice di comportamento della Scuola e dei suoi aggiornamenti; svolgendo in sede di attuazione un'attività di supervisione sull'applicazione del Codice anche sulla base dei dati rilevati dall'Ufficio per i Procedimenti disciplinari – UPD e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione della Scuola;
 - m) valuta la politica per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo con particolare riferimento alla sua coerenza con gli standard e le linee guida europee e nazionali e alla sua compatibilità con le risorse disponibili;
 - n) svolge tutte le altre attività espressamente attribuite dalla normativa vigente e dalle fonti interne della Scuola.
2. L'attività del Nucleo, come descritta nel precedente comma, è intesa principalmente a fornire agli organi della Scuola una valutazione dell'attività istituzionale e ad indicare soluzioni per la più razionale ed efficace attuazione degli indirizzi e degli obiettivi prefissati. In tale ottica al Nucleo possono essere richiesti pareri su



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

scelte da effettuarsi in relazione anche all'utilizzazione delle risorse. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Nucleo elabora specifiche metodologie di indagine, attraverso la costruzione di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi di misurazione, che tengano conto della peculiarità funzionale ed organizzativa della Scuola in quanto istituto ad ordinamento speciale, nonché delle esigenze informative dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR.

3. Il Nucleo di valutazione opera in completa autonomia e risponde della propria attività al Rettore della Scuola. Il Nucleo presenta annualmente al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione ed al Rettore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, la cui diffusione è curata nelle forme più opportune.

Art. 3 (Composizione e Durata)

1. Il Nucleo di valutazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, in prevalenza esterni alla Scuola di cui almeno due scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione ed almeno uno appartenente alla componente degli allievi.
2. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Presidente della Scuola; con il medesimo decreto di nomina il Rettore designa il Presidente del Nucleo. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con le cariche di cui all'art. 54, 1 comma dello Statuto.
3. Il Presidente rappresenta il Nucleo e ne cura i rapporti con gli organi della Scuola, con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – MIUR e con altri organismi pubblici e privati interessati al sistema della valutazione. Definisce l'ordine del giorno delle riunioni collegiali e ne dirige i lavori. Vigila sull'attuazione delle delibere ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con le funzioni del Nucleo.
4. Il Vice presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti, sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza del medesimo e svolge ogni altra funzione allo stesso delegata.
5. Ai componenti il Nucleo di Valutazione compete un'indennità di carica definita dal Consiglio di amministrazione; al solo rappresentante della componente Allievi spetta un gettone di presenza determinato dal Consiglio di amministrazione. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico.
6. I componenti durano in carica tre anni ed il relativo mandato non può essere rinnovato più di una volta, mentre il rappresentante della componente studentesca ha un mandato biennale. Qualora sia designato un nuovo componente in sostituzione di un membro uscente, questi resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato dell'organo, o se rappresentante della componente studentesca sino alla scadenza del mandato biennale.

Art. 4 (Organizzazione dei lavori)

1. Le riunioni si svolgono, di regola, una volta al mese, salvo i casi in cui si rendano necessarie convocazioni d'urgenza.
2. La convocazione è predisposta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente e può essere richiesta, per le questioni urgenti, da ciascuno dei componenti. La convocazione contenente l'ordine del giorno è inviata per via telematica, di norma, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente.
4. Il Nucleo può affidare a uno o più componenti lo svolgimento di attività preparatorie o istruttorie, al fine di elaborare le proposte da sottoporre all'esame o all'approvazione dell'organo collegiale.
5. Per ogni seduta viene redatto un verbale, che sottoscritto dal Presidente è inviato a tutti i componenti. Il verbale è approvato nella seduta immediatamente successiva.
6. Le sedute possono altresì tenersi anche in modalità telematica, in caso di urgenza ovvero laddove le circostanze contingenti non consentano lo svolgimento della seduta neppure per audio o videoconferenza.



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 5

(Supporto amministrativo e spese di funzionamento)

1. Il Nucleo di valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi delle strutture logistiche e strumentali messe a disposizione dalla Scuola.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 370/1999, la Scuola assicura al Nucleo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 6

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto del presente Regolamento interno, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento si adegua normativamente al succedersi delle disposizioni in materia di funzioni attribuite al Nucleo.

Art. 7

(Approvazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ed emanato dal Rettore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola.